



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2015

Nuove norme in materia di sicurezza sussidiaria non armata

ONOREVOLI SENATORI. - La fornitura di servizi di sicurezza sussidiaria non armata è, nel nostro Paese, in significativa espansione, corrispondendo alla diffusa percezione di un incremento delle minacce poste dalla criminalità comune ad una grande quantità di esercizi pubblici.

Naturalmente, non spetta a coloro che vengono preposti ai controlli della clientela all'entrata degli esercizi, agli *steward*, ai portieri e ai *receptionist* il compito di sostituirsi alle Forze dell'ordine. Piuttosto, costoro vanno identificati come un primo presidio di sicurezza, utile a dissuadere chi intenda perpetrare reati di modesta gravità, e comunque in grado di attivare le procedure per i casi più gravi, che necessitano dell'intervento della forza pubblica.

La presente iniziativa legislativa mira a rafforzare il quadro normativo e le tutele disposte in favore delle imprese e del personale che operano in questo delicato settore, dove finora hanno prevalso, in verità, fonti amministrative di rango inferiore.

Il disegno di legge di cui qui si propone l'approvazione consta di sei articoli.

Con il primo articolo si istituisce il comparto della sicurezza sussidiaria non armata, definito come quello comprendente le imprese che forniscono servizi di controllo, di tutela, *stewarding*, portierato e *reception* ed il relativo personale. Alle loro associazioni di categoria si riconosce il diritto di rappresentanza all'interno della Commissione consultiva centrale esistente nel Ministero dell'interno. Le medesime associazioni esprimono un proprio rappresentante anche nelle commissioni provinciali di vigilanza che effettuano i sopralluoghi autorizzativi per locali, concerti ed eventi.

L'articolo 2 reca norme dedicate al personale esercente attività di controllo, prevedendo che possa considerarsi incaricato di pubblico servizio. La sua assunzione può avvenire solo attraverso agenzie che siano in possesso di apposita licenza rilasciata dalle prefetture territorialmente competenti. A sostegno delle imprese del settore, si prevedono altresì alcune semplificazioni procedurali, come quella che permetterà loro di trasmettere alle autorità di pubblica sicurezza i dati concernenti gli operatori che intendono assumere anche attraverso la posta elettronica certificata. Decorsi trenta giorni dalla consegna della documentazione alle prefetture territorialmente competenti, è consentito alle imprese di procedere alle assunzioni. Altre norme dettano disposizioni sui contenuti dei corsi di formazione destinati agli operatori addetti ai servizi di controllo. Viene rimosso l'obbligo di indossare un apposito tesserino di riconoscimento, ma si impone quello di recare ben in vista un segno distintivo dell'unica impresa dalla quale gli operatori dipendono. Agli operatori addetti ai servizi di controllo è consentito l'utilizzo di *metal detector* manuali e porte per la rilevazione di metalli. Coloro che intendono o debbono utilizzare servizi di controllo non possono avere come *partner* responsabile che un'unica impresa titolare di licenza prefettizia, anche se è consentito a quest'ultima di servirsi di agenzie *partner* per erogare le prestazioni previste.

L'articolo 3, che contiene norme ulteriori applicabili al comparto della sicurezza sussidiaria non armata, ammette anche nei locali d'intrattenimento la presenza di una quota di personale non esercente funzioni di sicurezza complementare, da adibire a mansioni

fiduciarie e di interfaccia tra la proprietà e le squadre degli operatori addetti ai servizi di controllo. Viene inoltre allargato l'insieme degli esercizi autorizzati a servirsi di operatori addetti al controllo, includendovi i centri commerciali, le stazioni balneari e i parchi privati aperti al pubblico, ovvero spiagge, piazze e strade, qualora ciò sia ritenuto opportuno dalle autorità di pubblica sicurezza. Si precisa quindi che gli *steward* non possano operare al di fuori delle manifestazioni calcistiche e che le agenzie interinali non possano intermediarne le attività. Si riserva agli operatori addetti ai servizi di controllo ogni altro tipo di evento sportivo. Si esclude altresì che i servizi disciplinati dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009, possano essere forniti da associazioni di volontariato o da circoli di qualsiasi natura.

L'articolo 4 impone alle imprese titolari di licenza prefettizia e quindi abilitate ad assumere operatori da adibire ai servizi di controllo, di redigere annualmente una relazione sui servizi di sicurezza sussidiaria non armata, da allegare alla documentazione richiesta dalle autorità per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni necessarie ai locali di intrattenimento o per promuovere concerti ed eventi. Il compito di determinare il nu-

mero congruo di operatori da destinare ad un locale o ad un evento, allo scopo di permetterne lo svolgimento in sicurezza, viene altresì attribuito al titolare di licenza dell'azienda di sicurezza sussidiaria non armata chiamata a concorrervi, in conformità con quanto espresso dalle commissioni provinciali di vigilanza.

L'articolo 5 affida alle autorità di pubblica sicurezza il compito di controllare l'attività di sicurezza sussidiaria non armata. Si prevedono, in particolare, verifiche periodiche del rispetto delle norme concernenti il settore contenute nel citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 e nella presente legge.

L'articolo 6, in fine, contiene le sanzioni previste in caso di esercizio abusivo delle attività di sicurezza sussidiaria non armata, facendo riferimento agli articoli 347 e 348 del codice penale. Un richiamo all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è invece previsto nel caso in cui le imprese del comparto impieghino personale privo della necessaria licenza prefettizia.

Onorevoli Senatori, attesa l'urgenza dell'intervento e l'alta valenza economico-sociale della materia interessata, si raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Imprese del comparto della sicurezza
sussidiaria non armata)*

1. Le imprese che forniscono servizi di controllo, tutela, *stewarding*, portierato e *reception* costituiscono insieme al rispettivo personale un comparto unico, di seguito denominato «comparto della sicurezza sussidiaria non armata».

2. Alle associazioni di categoria che raggruppano le aziende fornitrici di servizi di controllo, tutela, *stewarding*, portierato e *reception* viene assicurata rappresentanza nella Commissione consultiva centrale costituita presso il Ministero dell'interno.

3. Le associazioni di categoria che raggruppano le aziende fornitrici di servizi di controllo, tutela, *stewarding*, portierato e *reception* hanno diritto ad esprimere un proprio rappresentante presso le commissioni provinciali di vigilanza che effettuano i sopralluoghi autorizzativi per locali, concerti ed eventi.

Art. 2.

*(Norme in materia di personale esercente
servizi di controllo)*

1. Gli operatori addetti ai servizi di controllo dipendenti da imprese operanti nel comparto della sicurezza sussidiaria non armata sono da considerarsi incaricati di pubblico servizio.

2. La selezione di operatori addetti ai servizi di controllo avviene esclusivamente attraverso agenzie in possesso di apposita licenza rilasciata dalle prefetture territorialmente competenti.

3. Le imprese titolari della licenza prefettizia di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che assumono operatori addetti ai servizi di controllo, trasmettono alle autorità competenti, anche attraverso la posta elettronica certificata, i dati concernenti il personale che intendono assumere. Alla documentazione è allegata lettera attestante l'impegno dell'azienda ad assumere il predetto personale al ricevimento del nulla osta concernente i singoli operatori da parte del Ministero dell'interno.

4. Gli operatori addetti ai servizi di controllo possono iniziare a prestare servizio a decorrere dal trentesimo giorno dalla presentazione presso le autorità competenti della documentazione che concerne il loro rapporto di lavoro.

5. La formazione degli operatori addetti ai servizi di controllo deve contemplare lo studio della materia «sicurezza ed ordine pubblico», analogamente a quanto già disposto in merito alla formazione degli *steward*. La formazione può avvenire anche *in house*, ovvero sia nell'ambito dell'azienda dalla quale gli agenti dipendono.

6. Gli operatori addetti ai servizi di controllo sono titolari di un apposito tesserino professionale, di dimensioni non superiori a quelle di un *badge*, da custodire con cura insieme ad un documento personale di riconoscimento, senza obbligo di esposizione. Il tesserino deve essere rinnovato ogni tre anni.

7. Gli operatori addetti ai servizi di controllo debbono recare ben in vista un segno distintivo dell'azienda da cui dipendono.

8. L'elenco degli operatori addetti ai servizi di controllo viene sottoposto alla revisione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2009, ogni tre anni, in luogo dei due attualmente previsti.

9. Gli operatori addetti ai servizi di controllo possono utilizzare, per ragioni di servizio, *metal detector* manuali e porte per la rilevazione di metalli.

10. Gli operatori addetti ai servizi di controllo non possono lavorare per più di un'impresa di cui al comma 3.

11. I titolari delle imprese che si avvalgono dei servizi di controllo devono avere un'unica agenzia titolare di licenza quale responsabile dei servizi medesimi.

Art. 3.

(Altre norme in materia di impiego del personale esercente servizi di sicurezza sussidiaria non armata)

1. Analogamente a quanto previsto in occasione di concerti e manifestazioni pubbliche, anche nei locali d'intrattenimento può essere presente del personale non esercente funzioni di sicurezza complementare, da adibire a mansioni fiduciarie e di interfaccia tra la proprietà e gli operatori addetti ai servizi di controllo.

2. Servizi di sicurezza sussidiaria non armata attraverso operatori addetti ai servizi di controllo possono altresì essere predisposti anche presso centri commerciali, stazioni balneari e parchi privati aperti al pubblico. Inoltre, tali servizi devono essere predisposti in altri luoghi pubblici, in tutte le situazioni nelle quali le autorità lo ritengano opportuno, incluse spiagge, piazze e strade. In questo ultimo caso, tali servizi non possono comunque sostituirsi all'attività che compete all'autorità di pubblica sicurezza.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 0.2), del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, le parole: «o l'esposizione a profili di rischio» sono soppresse.

4. Gli *steward* operano soltanto nel contesto di manifestazioni sportive calcistiche, al di fuori di ogni rapporto di intermediazione

con le agenzie di lavoro interinale. Nel contesto di altre tipologie di manifestazioni sportive operano gli operatori addetti ai servizi di controllo.

5. I servizi disciplinati dal citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 non possono essere forniti da associazioni di volontariato o da circoli di qualsiasi natura.

6. Il servizio antincendio notturno svolto da personale specializzato, nella fascia oraria dalle ore 22 alle ore 6, non rientra nelle mansioni della sicurezza sussidiaria non armata.

Art. 4.

(Altri obblighi e disposizioni)

1. I titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, compilano annualmente una relazione dei servizi di sicurezza sussidiaria non armata, da allegare alla documentazione da produrre per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni necessarie ai locali di intrattenimento o per promuovere concerti ed eventi.

2. Il compito di determinare il numero congruo di operatori da destinare ad un locale o ad un evento allo scopo di permettere lo svolgimento in sicurezza spetta al titolare di licenza dell'azienda di sicurezza sussidiaria non armata chiamata a concorrervi, in conformità con quanto espresso dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 5.

(Attività di controllo)

1. Il controllo sull'attività di sicurezza sussidiaria non armata è affidata alle autorità di pubblica sicurezza.

2. Con cadenza periodica e su segnalazione della commissione provinciale di vigi-

lanza sui locali di pubblico spettacolo, le autorità di pubblica sicurezza effettuano i controlli di verifica per il rispetto della normativa sulla sicurezza sussidiaria non armata negli ambiti previsti dal citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della presente legge.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. L'esercizio abusivo dell'attività disciplinata dal più volte citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 e dall'articolo 2 della presente legge integra le fattispecie di cui gli articoli 347 e 348 del codice penale.

2. Chiunque violi le disposizioni previste dal più volte citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 e dall'articolo 2 della presente legge è punito ai sensi degli articoli 336, 337, 340 e 341-*bis* del codice penale.

3. Per i servizi regolamentati dal più volte citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della presente legge, l'utilizzo da parte del titolare o gestore di personale non munito di licenza prefettizia costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 100 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 da parte del questore.